1866

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 238

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 29 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

I signori, ai quali scade l'associazione col 31 agosto 1866 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

(Via del Castellaccio, n° 20, Firenze).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il numero 3162 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la legge 28 giugno 1866, n° 2987;

Visto il decreto 28 luglio 1866, n° 3108;

Considerando che sia utile provvedere all'applicazione di alcune disposizioni contenute nel detto decreto 28 luglio, acciocchè se ne ottengano risultamenti uniformi in tutte le provincie del Regno;

Considerando che la somma totale del prestito divisa pei 7/8 della somma totale delle rendite e dei redditi soggetti ad imposta e risultante dallo spoglio generale dei ruoli e delle tabelle relative dia in media il rapporto del 23 85 per cento;

Considerando che i dati complessivi raccolti da ciascun comune o consorzio dovranno essere riveduti e verificati nelle operazioni di distribuzione individuale;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In ogni consorzio o comune isolato sarà, con la scorta dei ruoli o tabelle locali dei terreni, de' fabbricati e della ricchezza mobile, determinato l'ammontare complessivo del reddito del consorzio o comune.

Le rendite ed i redditi di ogni contribuente del comune o consorzio saranno inscritte in una scheda distintamente. La loro somma servirà di base per determinare la quota del prestito.

Art. 2. I redditi e le rendite da inscriversi nelle schede sono:

a) I redditi di ricchezza mobile inscritti nella colonna 5ª della matrice dei ruoli fatti per riscuotere l'imposta del 1865, aumentati però di lire 250, le quali vennero sottratte nell'atto della formazione della matrice stessa pel disposto dell'art. 6 della legge 11 maggio 1865;

b) Le rendite dei fabbricati accertate per l'imposta del 1866 quali si trovano nelle colonne 21, 22 e 23 delle tabelle di modello *G* compilate secondo le prescrizioni del regolamento approvato con Regio decreto 25 maggio 1865, numero 2319.

c) Le rendite dei terreni:

Nel compartimento catastale ligure-piemontese sono quelle derivanti dall'accertamento eseguito per l'applicazione della legge di conguaglio e che si trovano nelle colonne 17, 18 e 19 delle tabelle di modello *I* compilate secondo le prescrizioni del regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1865, n° 2320.

Nel resto del Regno le rendite prediali di ogni individuo saranno determinate nel modo seguente:

L'estimo catastale de'fondi che gli sono intestati in un consorzio o comune isolato, sarà moltiplicato pel quoziente risultante dal dividere per la somma dell'estimo di tutti que'terreni che sono sottoposti alla stessa qualità di catasto, in cui sono compresi i suoi, la somma complessiva delle rendite de'terreni medesimi, trovate col moltiplicare per 8 i contingenti relativi dell'imposta pel 1867, ed inscritte nella tabella annessa al decreto 28 luglio 1866.

Ne'calcoli qui indicati sarà sostituita l'imposta attuale all'estimo, per ciò che concerne le provincie romagnole, dove sin dal tempo dell'attivazione del catasto i conguagli tra comune e comune non furono fatti mediante rettifiche degli estimi, bensì mediante variazioni de'contingenti locali d'imposta.

Con apposite istruzioni verranno indicati agli agenti locali i *quozienti* pei quali dovranno rispettivamente moltiplicarsi gli estimi o le imposte siccome è detto qui sopra.

Art. 3. Le rendite ed i redditi che ne'ruoli o tabelle del comune isolato o di ciascuno dei comuni di un consorzio sono intestati ad uno stesso individuo, saranno raccolte in una scheda sotto il suo nome, e quindi insieme sommate come suo reddito complessivo nel comune isolato o nel consorzio.

Gli agenti incaricati di spogliare i ruoli e le tabelle avvertiranno che i soli 7/8 dell'ammontare totale del reddito complessivo del comune o consorzio sono necessari a formare le sette classi di redditi sottoposti al prestito, e quindi eviteranno, per quanto è possibile, di riempiere schede per rendite le quali sarebbero per dichiararsi esenti nella classificazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 4. Di mano in mano che le schede sono formate si classificheranno per ordine decrescente di ammontare di reddito, seguendo le norme stabilite dall'articolo 4 del decreto 28 luglio, che saranno spiegate da apposite istruzioni.

Art. 5. Se nel rifare lo spoglio delle rendite e dei redditi si otterrà per alcun consorzio o comune isolato una somma che non sia perfettamente eguale a quella in ragione della quale gli fu, nella tabella generale annessa al decreto del 28 luglio, attribuita la parte di prestito ivi indicata, questa sarà emendata in guisa che la media normale del prestito spettante alla classe media, e che serve di base agli aumenti e alle diminuzioni progressive per le altre classi, non sia maggiore del 24, nè minore del 23 70 per ogni cento lire di reddito complessivo.

Art. 6. Determinata la quota media di prestito spettante ad ogni 100 lire di reddito della classe media, si aumenterà di 1/6 di 2/6 di 3/6 per ottenere le aliquote da applicarsi rispettivamente ad ogni 100 lire di reddito delle tre classi superiori alla media, e si diminuirà di 1/6 di 2/6 di 3/6 l'aliquota media per ottenere quella che deve applicarsi rispettivamente ad ogni 100 lire di reddito delle tre classi inferiori alla media.

La somma del reddito complessivo di ciascuna scheda, o la parte compresa in una classe, saranno moltiplicate per l'aliquota corrispondente alla classe nella quale si trovano inscritte. Fatta questa operazione se ne scriveranno i risultamenti sulla scheda medesima, dove saranno rotondate le cifre secondo il disposto dell'art. 6 del citato decreto 28 luglio, e scritte in apposita colonna.

Nel caso che il reddito di una sola scheda sia ripartito da più classi, ciascuna di queste parti sarà moltiplicata per l'aliquota della relativa classe; ma non sarà distintamente soggetto all'arrotondamento delle cifre ognuno di questi prodotti, bensì la sola quota totale risultante dalla loro somma.

Art. 7. La parte di prestito che ciascuna provincia o ciascun consorzio o comune isolato vorrà direttamente assumere o far assumere, dovendo, per l'applicazione degli articoli 14 e 15 del decreto 28 luglio, corrispondere alla somma totale delle quote individuali de' concorrenti al prestito, sarà quella assegnata nella tabella annessa al decreto modificata secondo le variazioni che risulteranno dal ruolo di cui è detto nel precedente articolo.

Art. 8. In ciascun comune isolato o nel territorio che comprende i comuni di ciascun consorzio, il ruolo sarà reso ostensibile per 5 giorni consecutivi mediante deposito nell'ufficio comunale locale o del capo-luogo del consorzio, e mediante pubblicazione che del seguito deposito sarà fatta ne' comuni del consorzio o nel comune isolato.

Il deposito suddetto e la relativa pubblicazione seguiranno il 15 settembre prossimo entrante. Trascorsi i 5 giorni della pubblicazione, i ruoli verranno dall'agente delle tasse ritirati e consegnati agl'incaricati della riscossione.

Art. 9. Le provincie, i comuni o i consorzi che vorranno assumere o far assumere il prestito, dovranno per mezzo de' sindaci farlo notificare rispettivamente al pubblico in tutto il territorio a cui si applica la parte di prestito da loro assunta. In questa notificazione sarà dato avviso ai concorrenti al prestito che una lista di soscrizione è aperta in ciascun comune per comprendere i nomi di coloro, che intendano pagare al Governo la quota per la quale saranno inscritti nel ruolo. Questa notificazione sarà fatta non più tardi del 12 settembre.

Art. 10. Le liste di sottoscrizioni saranno aperte sino a che dura il deposito e la ostensione dei ruoli.

La lista stessa verrà ritirata dall'agente delle tasse immediatamente dopo la chiusura per estrarne i nomi e consegnarli col ruolo all'agente della riscossione.

Art. 11. I ricorsi che possono essere fatti contro i risultati del ruolo saranno indirizzati per mezzo dell'agente delle tasse al direttore delle tasse nel termine prescritto dall'art. 19 del decreto 28 luglio.

L'agente li rimetterà immediatamente al direttore col suo avviso, e questi con apposito decreto che comunicherà ai ricorrenti, delibererà intorno ai medesimi, dandone anche comunicazione all'incaricato della riscossione nei casi in cui si apporti modificazione al ruolo.

Art. 12. Contro alla deliberazione del direttore delle tasse è ammesso il ricorso al ministro di finanze entro 20 giorni dalla data del decreto del direttore.

Il ricorso al ministro non sospende l'esazione della quota di prestito su cui verte il reclamo, ma può dar luogo a restituzione.

Art. 13. Tutti coloro ai quali sia totalmente cessato un reddito od una rendita innanzi della spedizione del ruolo, possono ricorrere direttamente, oppure per mezzo del direttore o dell'agente delle tasse al ministro delle finanze, entro 20 giorni da quello in cui ebbe principio la pubblicazione del ruolo.

Simili ricorsi non sospendono l'esazione delle rate di prestito, ma possono dar luogo al rimborso delle somme pagate.

Il ministro delle finanze udito il parere di una Commissione composta di 5 membri delibererà intorno a tali reclami.

La Commissione sarà nominata dal ministro delle finanze innanzi al giorno in cui dovrà aver luogo la pubblicazione dei ruoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Il numero 3180 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2, lettera *d*) della legge 28 giugno 1866, n° 2987 colla quale fu fatta facoltà al Governo di provvedere con decreti reali al modo d'impedire la interruzione dei lavori di costruzione e di esercizio delle ferrovie purchè non ne derivi maggior onere alle finanze dello Stato e non si apporti alcun mutamento alle basi fondamentali dei contratti;

Considerando le conseguenze gravissime che comprometter potrebbero a danno dell'interesse generale i risultati finali degli intrapresi lavori per la costruzione della ferrovia di Savona ove, intanto che si prepara un miglior indirizzo a quella intrapresa, non s'impedisse che da un totale abbandono abbiano a soffrire danno diverse importantissime opere d'arte già costrutte ed in corso di costruzione;

Sulla proposta dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici del corrente anno 1866 lo stanziamento della somma di un milione di lire per essere impiegato nel pagamento del prezzo dei lavori che sotto la vigilanza del Governo verranno fino a definizione delle pendenti questioni eseguiti per la conservazione e prosecuzione di diverse opere d'arte già costrutte ed in corso di costruzione per la ferrovia di Savona.

La suindicata somma di un milione di lire aumentata dell'interesse dalla data del presente al saggio stabilito per i buoni del tesoro eccedenti i sei mesi di scadenza, sarà rimborsata al Governo entro il primo semestre del 1867 dai comuni e corpi morali interessati nella costruzione della ferrovia di Savona in proporzione alle quote di sussidio dai medesimi assegnate e finora non pagate alla Società concessionaria.

I comuni e corpi morali suddetti assumeranno con regolari deliberazioni l'obbligo di eseguire l'anzidetto pagamento entro il termine sovraindicato.

Art. 2. Alla parte passiva del bilancio 1866 del Ministero dei lavori pubblici verrà inscritta la somma di un milione in apposito capitolo sotto la dominazione « Anticipazioni per opere relative alla ferrovia di Savona » e col n° 118.

Nella parte attiva del bilancio 1867 sarà aperto apposito capitolo per il rimborso dell'anticipazione suddetta.

Art. 3. Sulla richiesta delle Deputazioni provinciali di Torino e di Cuneo e dei municipi di Torino e Savona principali interessati, potrà il Ministero dei lavori pubblici, intanto che si riuniranno le deliberazioni di tutti i comuni e corpi morali che devono concorrere al rimborso della indicata somma, provvedere fin d'ora al pagamento dei lavori all'imprenditore che li avrà eseguiti, fino alla concorrente della somma che i quattro corpi morali anzidetti si obbligano di rimborsare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 21 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

S. JACINI.

A. SCIALOJA.

Il n° 3181 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il decreto reale del 15 agosto corrente che convoca pel 16 settembre prossimo il collegio elettorale 1° di Messina affinchè proceda all'elezione del proprio deputato.

Il detto decreto fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 corrente.

Relazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in udienza del 25 corrente agosto.

ALTEZZA REALE,

Colla sovrana risoluzione del 20 aprile 1854 il Governo austriaco modificando parzialmente le disposizioni della patente sovrana 18 gennaio 1818 aggravava la pena della delazione d'armi lunghe da fuoco senza licenza, e sottoponeva a sanzione penale anche la semplice ritenzione non autorizzata delle armi di questa stessa specie.

Colla ordinanza del 15 marzo 1854 del Ministero di Vienna veniva prescritto che le contravvenzioni alle suddette leggi fossero trattate come delitti, demandate quindi alla competenza dei tribunali provinciali, e giudicate con dibattimento formale.

Siffatte disposizioni tenute ferme finora quasi ultima traccia del Governo militare e dello stato di assedio non potrebbero essere più oltre conservate senza contraddire a quei principii che il Governo nazionale ha inaugurati nelle provincie venete. La citata patente sovrana del 18 gennaio 1818 combinata colle prescrizioni dell'articolo 31 della legge di pubblica sicurezza testè pubblicata, è per ora più che sufficiente a tutelare, colle prescrizioni che vi sono sancite in materia di armi, l'ordine pubblico.

A questo scopo il riferente crede opportuno di sottoporre alla sanzione di V. A. R. il decreto col quale vengono abrogate la sovrana risoluzione e l'ordinanza ministeriale succitate ed applicate le più miti prescrizioni del decreto stesso anche ai fatti commessi anteriormente alla sua data e non ancora definitivamente giudicati.

APPENDICE

PIER CARLO BOGGIO (*)

Io conobbi Pier Carlo Boggio all'uffizio del *Risorgimento*, quando col conte Cavour e col conte Balbo ed altri valentuomini, si preparava la grande impresa dell'italiano riscatto. Era sullo scorcio della prima metà del 1848. Il conte Cavour entrò un giorno tutto festante con questo giovinotto allato, che ci presentò come collaboratore e particolarmente ci raccomandò. Boggio stava terminando i suoi studi all'Università, onde di lì a pochi mesi usciva addottorato. Lavorò assiduamente con noi fino all'armistizio Salasco. Indi si scostò dal *Risorgimento*, non però dal conte Cavour, col quale venne restringendo i vincoli di una sincera amicizia.

Egli era però di carattere indipendente e non isposava mai ciecamente le dottrine di un partito, molto meno di un individuo, di guisa che si tenne sempre in quel giusto mezzo che accoglie il meglio delle due parti e sa farne suo pro. Egli combattè nei giornali, alla tribuna, coi libri, coll'insegnamento per quei principii che credeva avrebbero condotto al trionfo dell'italiano risorgimento senza bruttarlo di alcuna di quelle esegerazioni, che altrove avevano iniziato e accompagnato i politici rivolgimenti. Morto il conte Cavour, Boggio si accostò ad Urbano Rattazzi in compagnia del quale conobbe l'ammiraglio Persano e strinse con lui amicizia. Nell'uomo politico però e nel legale entrava sempre un po' del poetico, e in Boggio questa qualità superava talora le altre sue.

Egli amava le grandi avventure; come tutte le nobili e gagliarde nature, era irresistibilmente portato ad affrontare il pericolo. Ne avea dato segno più di una volta, e ciò faceva senza ombra di ostentazione, senza jattanza, come parte dell'ufficio suo. Sicchè quando nel maggio del presente anno si annunziò per non dubbi sintomi la guerra imminente, ei tenemmo tosto tutto, e gli sorrise tosto l'idea di porsi anch'egli al rischio comune. Andare coi volontari, non gliel consentivano i passati dissensi, e ci sarebbe forse anche andato malgrado di essi, giacchè arrendevole e generoso sapeva essere quando di imprese patrie si trattava; ma gli si affacciò il pensiero del mare. Essere coll'amico cui erano fidati i destini della giovine marineria italiana, entrare a parte di quella vita così nuova per lui, così piena di sublimi e tremende emozioni, lo attirò, lo sedusse, e fu a conferirne coll'ammiraglio Persano. Non istupì questi all'inaspettata richiesta, ne gioì; e sentendo di acquistare un provato amico là ove più ne avea duopo, accolse l'ospite eletto sulla sua nave, promettendosi certo l'uno e l'altro di non disgiungersi in qualunque fortuna. Ma Dio volle il contrario, perchè gli amici furono disgiunti nell'ora del pericolo, e l'uno fu salvo, l'altro perduto! Povero amico! Io sento, io novero tutto che soffristi in quelle ore tremende, e se dovessi narrarlo, mi cadrebbe di mano la penna, e l'animo percosso dalle tue angosce, non patirebbe con umano stromento ritrarle. Sol chi non amò sulla terra o non amò oggetti degni dell'amor suo, può affacciare senza sgomento un siffatto tema.

Basti alla memoria tua; che dico? accogli piuttosto dal mondo che non inganna, il nostro dolore per l'immaturo tuo fato, e sappi che anche qui dove più spesso regna l'ingratitudine che la giustizia; dove più spesso il desiderio di coprire i nostri falli è più forte che quello di confessare i meriti altrui e commiserare alle altrui sventure, la tua acerbissima fine fu giudicata e sentita come una sventura di più che tocchi alla misera umanità. Ti basti, o generoso, che quanti hanno anima e cuore aperti si più nobili affetti, hanno ammirato il tuo coraggio e pianto il tuo crudele fato.

Or che sarà della famiglia tua, che tanto amavi e per la quale ti era bello il vivere e il lottare? Oh io non posso neppur tentare di darvi uno scarso ristoro, anime desolate; so e sento che le mie parole sarebbero sempre indeguate al gran cordoglio. Ma se può essere in così grandi dolori, siavi di qualche sollievo il pensare che fin dove giunge dritto di gentilezza e di pietà, l'amarissima perdita che avete fatta, è sentita e compianta, e che il nome dello sposo e del padre andrà congiunto ai posteri in un colla gloria della patria redenta e compiuta, che ovunque si parlerà qui e fra gli estrani d'Italia, il nome di Pier Carlo Boggio suonerà glorioso e inviterà a magnanimi fatti la gioventù della patria nostra.

Quanto a me, che forse più di ogni altro conobbi l'anima tua buona e generosa, posso dirti che quest'ultimo tuo fato mi empiè di meraviglia e d'ineffabile mestizia. Io non dividevo certo alcune delle tue opinioni, anzi dovetti talora combatterle, ma ti vidi sempre negli alti pericoli della patria, nelle quistioni più difficili ed intricate, in quelle dove i deboli traviano o si sommergono, schierarti sotto gli stendardi della giustizia, e osar dire al mondo *invidiosi veri*. Quindi la lode da me venuta non dee parere ad altri sospetta, poichè io in Pier Carlo Boggio, più che il politico, che spesso muta ed erra, considero l'uomo solo colle sue non mutabili virtù, co'suoi mutabili difetti. Pier Carlo Boggio ha mostrato largamente chi fosse col non peritarsi di offrire la vita in olocausto alla patria. Egli sapeva quanto abbandonava sulla terra, eppure non si peritò, anzi lieto al sacrifizio, poichè stimavalo dovere!

E quanti hanno e tengono salda quaggiù questa idea, che crea gli eroi e onora le nazioni? Le passioni soverchie cadranno, andranno in fumo i puerili vantamenti, la storia, giusta dispensiera di lode e d'infamia, si assiderà sui sepolcri, e gli Italiani, di qualunque fede, dovranno versare una lagrima di vera gratitudine al nome di Pier Carlo Boggio.

GIORGIO BRIANO.

(*) Questo breve cenno su Pier Carlo Boggio era scritto fin dai primi giorni che parve accertata la morte di questo valentuomo. Tuttavia non si credette pubblicarlo per que' riguardi che vogliono serbare in simili circostanze. Ora però che l'infausto caso è pur troppo indubitato, ci facciamo premura d'inserirlo nelle nostre appendici, senza che l'autore v'abbia fatto aggiunte o variazioni.

Il numero 3182 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sentito il Consiglio del ministro;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono abrogate e cessano di avere effetto nelle provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca:

1° La Sovrana risoluzione del 20 aprile 1854 pubblicata coll'ordinanza del successivo giorno 21 dal Ministero di Vienna, colla quale venivano modificate le pene stabilite dalla patente Sovrana del 18 gennaio 1818, per la delazione di armi è sottoposta a sanzione penale la ritenzione d'armi non vietata;

2° L'ordinanza del Ministero austriaco del 15 marzo 1854 che attribuiva la cognizione dei reati di possesso e ritenzione d'armi ai tribunali provinciali.

Art. 2. Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione, e si applicherà ai casi pei quali già pende il processo per fatti commessi prima del giorno suindicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Firenze, addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

Con Reale decreto del 25 agosto 1866 è accettata la dimissione volontaria del sottotenente nel 1° battaglione di Guardia Nazionale mobilizzato, Casotti Luigi.

Con Reale decreto del 25 agosto 1866 sono rivocati e considerati come non avvenuti i precedenti Reali decreti in data 10 maggio, 7 giugno e 7 agosto 1866 per la parte che si riferisce alla nomina nei battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati sottodescritti, cioè:

Lecco Giuseppe, luogotenente nel 182° battaglione;

Prati Pietro, sottotenente nel 74° id.;

Ferrara Francesco, id. nel 182° id.;

Caffarelli dottor Domenico, medico nell'84° idem;

Con Reale decreto del 25 agosto 1866 sono nominati ai gradi per ciascuno di essi indicati gli uffiziali dei battaglioni di Guardia Nazionale mobile qui sotto descritti, cioè:

Nel 74° battaglione (Pisa):

Garinei Roberto, sottotenente nel 132° battaglione (Campobasso);

Fanelli Antonio, sottotenente.

I predetti uffiziali avranno ragione alla paga giornaliera pel loro grado stabilita dalla tariffa (*modello A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864 a decorrere dal giorno in cui presteranno effettivo servizio sino a quello nel quale verranno a cessarne.

La presente pubblicazione dovendosi ritenere per parte degl'interessati come partecipazione ufficiale della loro nomina, dovranno conseguentemente i medesimi raggiungere immediatamente i rispettivi battaglioni.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA.

Firenze, 4 giugno 1866.

***Norme per l'ammissione nei battaglioni di figli di militari per l'anno* 1866 (*)**

Istituzione dei battaglioni di figli di militari.

§ 1. I battaglioni di figli di militari in Racconigi ed in Maddaloni, e l'Istituto militare *Garibaldi* in Palermo, ricevono giovani figli di militari ed impiegati dello Stato, come pure giovani appartenenti ad altre famiglie, e somministrano loro un'educazione ed istruzione militare intesa a fornire all'esercito soldati atti a riuscire buoni sott'uffiziali.

L'ammissione nei medesimi è gratuita, e lo Stato sopperisce a tutte le spese pel governo, pel mantenimento, pel vestiario e per l'istruzione dei giovani, salva l'eccezione di cui al § 23.

Condizioni e modo di ammissione.

CONDIZIONI.

§ 2. Le ammissioni nei battaglioni hanno luogo nell'ordine seguente:

a) I figli di militari, morti o giubilati per ferite od infermità contratte per ragioni di servizio;

b) I figli di militari od impiegati dello Stato, morti, giubilati o riformati, o tuttora in servizio effettivo, in disponibilità o in aspettativa;

c) I giovani che non si trovano in alcuna delle condizioni anzidette.

§ 3. I giovani aspiranti all'ammissione nei battaglioni di figli di militari devono:

1. Essere regnicoli: (pei cittadini di altro Stato potrà il ministro della guerra concedere speciali autorizzazioni di ammissione);

2. Compiere l'età di *quindici* anni, e non oltrepassare quella di *diciassette* anni al 1° ottobre dell'anno in cui vogliono essere ammessi.

3. Essere stati vaccinati od aver avuto il vaiuolo naturalmente.

4. Risultare di fisico robusto, sviluppato e scevro di difetti che possano rendere inabile a servizio militare. La statura minima pei giovani si è di metri 1,48 al compiere del 15° anno, e proporzionatamente maggiore di un centimetro almeno per ogni trimestre compiuto oltre i 15 anni, finchè raggiungano la statura di metri 1,56 prescritta per lo arruolamento volontario.

5. Risultare di buoni costumi e di regolare condotta.

6. Aver superato gli esami di promozione dalla 3° classe elementare.

7. Avere il consenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito al compimento del 17° anno di età, non che l'obbligazione dei medesimi a sottostare alle spese, che i giovani avranno cagionato allo Stato, quando i medesimi venissero ritirati a norma del § 23.

Tempo utile per le domande - Domande di militari.

DOCUMENTI.

§ 4. Le domande devono essere fatte su carta bollata da lire 1 dai parenti o loro rappresentanti legali nel corso del mese di *agosto* dell'anno per cui si invoca l'ammissione, e da essi trasmesse affrancate sotto fascia al comandante del battaglione, in cui desiderano sia preferibilmente accettato l'aspirante. Le domande dei militari in effettivo servizio verranno trasmesse al comandante ora detto dal comandante del Corpo a cui appartengono. È riservata però al Ministero piena facoltà di destinare gli allievi a qualunque dei battaglioni di figli di mililari, a seconda delle convenienze del servizio.

Nelle stesse domande deve essere chiaramente indicato il circondario, la città o comune ed il domicilio, in cui si trovi il richiedente.

§ 5. Le condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del § 3, debbono essere giustificate mercè i seguenti documenti:

1. Atto di nascita autenticato.

2. Certificato di vaccinazione o di vaiuolo sofferto, autenticato dal sindaco.

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco nel mese stesso in cui è presentata la domanda (Modello N. 76 del regolamento sul reclutamento dell'esercito).

4. Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nel cui territorio siano nati i ricorrenti; giusta la nota ministeriale 26 marzo 1866 (N. 60) *inserta a pagina* 161 *del Giornale militare.*

5. Certificato di aver superato gli esami indicati al § 3, n° 6.

6. Stato di famiglia corredato dei documenti che possano giustificare i titoli di benemerenza.

7. Se l'aspirante ha esercitato un'arte o professione, dovrà provare con documento di averlo fatto con onore e fedeltà.

8. Certificati d'idoneità fisica rilasciati nel mese d'*agosto*, in cui è fatta la domanda, dal medico divisionale presso lo spedale militare del capoluogo di divisione, in cui sono domiciliati (Modelli *A* e *B annessi al regolamento* 10 *luglio* 1865). I giovani dichiarati inabili dal medico divisionale potranno dietro loro richiesta al Ministero essere ammessi a nuova visita presso il medico capo del dipartimento militare nel quale risiede l'Istituto, conchè le spese di trasferta siano a totale carico degli interessati.

9. Atto d'assenso all'arruolamento volontario, e di obbligazione al rimborso delle spese sopportate dallo Stato nei casi di cessazione volontaria dall'Istituto di cui al § 23. (Modello *C stabilito dal mentovato regolamento, ed annesso alle presenti norme*).

10. Pei figli di militari e d'impiegati dello Stato dovrà presentarsi inoltre un estratto matricolare autentico dei servizi del padre, ovvero il foglio di congedo dal servizio militare, come altresì l'autorizzazione, in seguito alla quale egli contrasse matrimonio, quando non ne risulti dai documenti ora detti, o tranne il caso in cui non fosse prescritta quest'autorizzazione.

§ 6. I medici divisionali militari debbono prestarsi alle domande che loro verranno fatte per la visita dei giovani postulanti. Essi non ammetteranno alla visita che quei giovani, i quali presentino l'atto di nascita autenticato, il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo autenticato dal sindaco e lo stato di famiglia.

Il certificato modello *A*, di cui al § precedente, deve essere per mezzo delle direzioni degli spedali divisionali trasmesso direttamente al comandante del battaglione, al quale il giovane aspiri, accompagnato da un saggio di scrittura sotto dettatura di pugno dello stesso, onde, unitamente ai connotati più precisi e più distintivi, possa a suo tempo servire a constatarne presso il battaglione l'identità personale.

Il certificato modelle *B* invece è rimesso ai parenti, e sarà da essi unito agli altri documenti a corredo della domanda per l'ammissione.

AMMISSIONI.

§ 7. Nel corso del mese di *ottobre*, e dopo di aver ricevuto dai comandanti degli Istituti gli specchi, in duplice copia, delle domande degli aspiranti che riuniscano i voluti requisiti, il Ministero, constatata l'eccedenza o deficienza di domande in confronto dei posti disponibili nei singoli battaglioni di figli dei militari, assegna a ciascuno il numero di aspiranti che devono ammettere per conto proprio o per conto di altro battaglione, dà le necessarie disposizioni per la designazione di questo, e fissa il giorno per la presentazione degli allievi ai battaglioni, a cui sono destinati.

§ 8. In conformità delle determinazioni del Ministero, ciascun comandante di battaglione di figli di militari manda ai parenti nello stesso mese di *ottobre* gli inviti per la presentazione degli aspiranti all'Istituto porgendo loro le occorrenti norme.

Quelli fra gli ammessi, che debbono per eccedenza di numero essere destinati ad altro battaglione, in cui risulti deficienza di aspiranti, vi sono condotti a drappelli guidati da un sottouffiziale.

§ 9. L'ordinaria ammissione dei giovani nei battaglioni di figli di militari ha luogo sul principio del mese di *novembre.* Essi vi debbono essere presentati a cure e spese dei parenti non accordandosi dal Ministero mezzi di trasporto nè per terra, nè per via di mare.

§ 10. I giovani sono dai comandanti dei battaglioni anzidetti chiamati per l'ammissione nell'ordine stabilito dal § 2°

Nel caso di eccedenza di aspiranti sono esclusi quelli che, giusta il certificato medico modello *A*, di cui al § 5°, risultino di costituzione meno sana e robusta, ed offrano per attitudine fisica minore certezza di riuscire atti al servizio militare, a qualunque delle tre categorie di aspiranti appartengano.

§ 11. Quando qualche giovane non possa essere presentato al battaglione nel termine stato prefisso a norma dei §§ 7, 8 e 9, i parenti devono giustificarne il legittimo impedimento con una fede medica od altra autorevole dichiarazione, autenticata l'una o l'altra dall'autorità municipale e trasmessa affrancata al comandante del battaglione, a cui il giovane è destinato. In mancanza di prove del legittimo impedimento, l'aspirante scade da ogni ragione all'ammissione, la quale in ogni caso non può prorogarsi oltre il 15 dicembre.

§ 12. Nei primi cinque giorni da quello fissato per l'ammissione, i giovani sono assoggettati a nuova visita sanitaria dal medico di dipartimento. Coloro che presso i battaglioni risultassero per avventura inabili al servizio militare, saranno rimandati alle case loro con foglio ed indennità di via.

Insegnamento e disciplina.

§ 13. Il corso di educazione e d'istruzione nei battaglioni di figli di militari dura due anni.

I giovani appartenenti ad uno stesso anno di corso sono ripartiti in *sezioni* per le istruzioni scolastiche. I battaglioni sono poi ordinati in compagnie per le istruzioni militari e per l'amministrazione.

§ 14. L'educazione e la disciplina dei giovani è essenzialmente militare.

L'istruzione loro fornita ha per base le seguenti materie:

1° Istruzione religiosa;

2° Lingua e composizione italiana;

3° Aritmetica compiuta, con nozioni di amministrazione e contabilità militare;

4° Elementi di geometria e di disegno lineare;

5° Elementi di geografia e storia principalmente patria;

6° Calligrafia e compilazione di stati; pratiche di cancelleria;

7° Nozioni più necessarie sui regolamenti pel servizio delle piazze ed in campo, sul regolamento di disciplina e sul Codice penale militare;

8° Scuole teorico-pratiche del soldato di fanteria, di pelottone, di compagnia e di cacciatore; evoluzioni di battaglione, struttura e buon governo delle armi.

Sono inoltre i giovani addestrati nelle marcie militari, nella ginnastica, nel nuoto, nel tiro al bersaglio e nella scherma di punta, di baionetta e di bastone.

§ 15. Gli allievi che non tengano lodevole condotta durante il corso, incorrono, al loro uscire nell'esercito, negli effetti di cui al § 21.

Per quelli poi, che per decisa cattiva condotta, o per mancanza di delicatezza, risultassero indegni di rimanere nel battaglione, saranno, sulla proposta del Consiglio di disciplina, date dal ministro quelle disposizioni, che tornino opportune ove già abbiano contratto l'arruolamento, ed ove non l'abbiano contratto, saranno rimandati alle loro famiglie, nè in questo caso potranno essere ammessi al servizio militare prima dell'epoca del loro concorso alla leva.

Arruolamento ed uscita dai battaglioni di figli di militari.

§ 16. Di mano in mano che i giovani allievi compiano l'età di 17 anni, essi sono arruolati presso il Consiglio d'amministrazione per la ferma di otto anni nella categoria d'ordinanza, semprechè abbiano conservato tutta la idoneità fisica al servizio militare.

I giovani arruolati sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti militari.

Ai più distinti fra gli allievi uscenti il tempo scorso nel battaglione dopo l'arruolamento potrà essere computato nel tempo utile per l'avanzamento a caporale.

Per tale effetto sarà, giusta le determinazioni date dal ministro della guerra, apposta speciale annotazione sul loro assento matricolare, caratteristico e delle punizioni, mercè cui potranno essere iscritti sul principio dell'anno seguente nelle liste per l'avanzamento a caporale. Non potranno però essere promossi caporali prima di aver compiuto tre mesi di servizio nel Corpo a cui sono destinati.

§ 17. In principio di agosto di ogni anno per cura del medico capo di dipartimento si procederà alla visita sanitaria degli allievi dei battaglioni di figli di militari.

§ 18. Per determinazione ministeriale saranno rimandati alle loro famiglie i giovani del 2° anno di corso che in seguito alla visita, di cui al § 17 non presentano l'idoneità fisica all'attivo servizio, e quelli del 1° anno, che pur non avendola non lasciano speranza di acquistarla nell'anno successivo.

§ 19. L'inabilità alla milizia constatata presso i battaglioni di figli di militari, non esime i giovani dall'essere sottoposti a nuova visita in epoca della chiamata alla leva della classe loro.

§ 20. Nel mese di ottobre di ciascun anno i giovani già stati arruolati, i quali abbiano percorso il 2° anno di corso, ovvero di permanenza nell'istituto, saranno trasferti nei corpi che il ministro avrà designati, avuto riguardo alla loro rispettiva attitudine ed agli interessi del servizio.

§ 21. Il ministro potrà, a seguito del parere del Consiglio di disciplina, escludere dallo avanzamento per diciotto mesi, ed anche per due anni, quegli allievi che non abbiano tenuto durante il corso una condotta abbastanza lodevole.

Tanto gli allievi che ripeterono il 1° anno di corso, quanto quelli del 2° anno che risultarono deficenti negli esami finali, andranno per naturale conseguenza esclusi dall'avanzamento per diciotto mesi, a datare dal giorno in cui furono assegnati ad un Corpo.

§ 22. I giovani che cessino dai battaglioni di figli di militari per determinazione del ministro motivata da inabilità al servizio militare, o da avviso del Consiglio di disciplina, sono rinviati alle loro famiglie muniti di foglio ed indennità di via.

I comandanti dei battaglioni solleciteranno direttamente ed anche per mezzo delle Autorità locali le famiglie a soddisfare i debiti di massa degli allievi ad esse rinviati. Quando riescano vani tali incombenti ne riferiranno al Ministero per le sue determinazioni.

§ 23. Quando a seguito di domanda dei parenti i giovani ottengano facoltà dal ministro di cessare dal battaglione prima di aver contratto l'arruolamento volontario di cui nel § 16, dovranno i parenti stessi sottostare a tutte le spese che il medesimo avrà cagionato allo Stato, valutate a lire 50 al mese, oltre l'assegnamento di primo corredo ed il debito di massa.

(Segue il modello C)

(*) Il regolamento pei battaglioni di figli di militari fu approvato con Regio decreto 10 luglio 1865 (inserito nel n° 2418. della raccolta delle leggi e decreti del Regno d'Italia, nel n° 199 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel Giornale militare di detto anno a pag. 621).

NOTIZIE ESTERE

PRUSSIA. — La *National Zeitung* dà il seguente riassunto della discussione del 23 alla Camera dei deputati a Berlino sul progetto d'indirizzo:

All'aprirsi della seduta venne presentato un nuovo progetto d'indirizzo del signor Stavenhagen, progetto che modifica quello della Commissione.

Ed innanzi tutto al § II le parole *la Dieta tedesca* « che per cinquant'anni s'era mostrata e dentro e fuori nociva così come impotente » sono soppresse, e lo è pure al § III il passo « il sangue dei bravi combattenti » sino a « vita pubblica. »

In luogo dei §§ 7 ed 8 del progetto della Commissione il progetto Stavenhagen ha i seguenti paragrafi:

« Penetrati dell'alta importanza del momento attuale per tutta la patria tedesca, noi ci offriamo di tutto cuore a concorrere allo sviluppo della sua unione e della sua libertà. Noi non sapremmo disconoscere le gravi difficoltà che si oppongono ancora a questo sviluppo, e che per costituire l'unione degli Stati del nord non bisogna aspettare che sieno tolte tutte le difficoltà.

« Ma profondamente convinti della necessità di un vincolo nazionale fra il settentrione ed il mezzodì della patria tedesca, noi speriamo con fiducia che questo vincolo non tarderà a formarsi, specialmente quando le popolazioni del sud riconosceranno il pericolo sin d'ora previsto nei circoli i più diffusi di una scissione della Germania, e daranno una espressione sincera e precisa ai bisogni che esse sentono di una solida unione nazionale col nord. »

Il relatore signor Wirchow, in nome della Commissione, ha messo in rilievo le difficoltà che la Commissione aveva incontrate per trovar l'espressione generale dei sentimenti della Camera in un momento in cui, come in tutte le gravi circostanze, ognuno vorrebbe veder espresso ciò che egli ritiene per vero. Tutti i membri avevano mostrato il desiderio che si arrivasse a questo leale accordo.

La Commissione aveva evitata una redazione che portasse dichiarazioni precise sulle questioni state presentate alla Camera nei differenti progetti di legge. Per rispondere al fervore del discorso del trono bisognava inoltre levare dall'indirizzo tutto quanto poteva dar luogo a gravi lotte di opinioni nella Camera.

Si sente il bisogno della conciliazione, ed al tempo istesso è forza convincersi che rimangono gravi difficoltà da sormontare, e tali che non possono essere passate sotto silenzio, nè trovare la loro soluzione nell'indirizzo: così la Commissione ben si guardò dal risolverle.

Si ottennero risultati importanti. Fa piacere il pensare di essere arrivati al momento in cui la questione che aveva tanto preoccupata la Camera, è sottratta in via preliminare alla sua decisione; cioè a dire la grande questione dell'esercito sul piede di pace, la cui soluzione è riservata al Parlamento della Germania del nord. E questo è dovuto ai successi ottenuti dall'esercito, e perciò importa anzitutto ringraziare l'esercito.

Esaminando le conseguenze della guerra non si volle pensare alle strade per le quali si giunse alla guerra. Non è necessario di prostrarsi dinanzi ai risultati, ma si deve pur riconoscere che ci troviamo dinanzi a fatti compiuti.

Il paragrafo sul diritto di votare il bilancio è stato tolto al signor Reichensperger, ed il Governo istesso lo aveva proposto come mezzo di accomodamento.

Il signor Wirchow termina raccomandando a nome della Commissione il progetto del signor Stavenhagen, progetto che aveva riportato il consenso dei capi di tutti i partiti, ed esprime il desiderio, che, se è possibile, venga adottato all'unanimità.

Il dottor Jacoby lamenta di non poter accedere al desiderio del relatore.

Il progetto d'indirizzo esalta i fatti dell'esercito e mostra la speranza che ne risulterà una Germania unita. Anche l'oratore gode dei successi dell'esercito, ma non può unire la sua voce al canto di trionfo che parte dal partito del governo.

Il partito popolare non ha per questo nè diritto alcuno, nè alcun motivo: non ha diritto perchè la guerra è stata intrapresa senza il suo assenso; non motivo perchè non è il popolo che sentirà profitto da questi risultati, ma la potenza del sovrano.

L'oratore combatte da venticinque anni per i diritti del popolo, ed ancor oggidì egli non può tendere ad altro scopo coi suoi sforzi; tutto ciò che può dire si è che la guerra intrapresa contro Tedeschi coll'unità dell'alleanza di una potenza straniera non è stata fatta nè per l'onore del popolo prussiano nè pel profitto del popolo tedesco.

La sola storia, signori, deciderà se la giornata di Biarritz sia stata più onorevole di quella di Ollmutz.

L'esclusione dell'Austria dal seno della Germania, e la riunione dei due altri terzi della Confederazione alla Prussia ci allontana dalla unità tedesca più che nol facesse la vecchia Dieta.

Altri popoli poterono arrivare all'unione colla forza, ma da mille anni il popolo tedesco resistè a simili tentativi.

L'unità senza la libertà è una unità di schiavi priva di valore.

L'asserzione del signor di Bismarck che bisogna rafforzare la potenza della dinastia prussiana può essere conforme al punto di vista esclusivamente prussiano, ma non mai a quello tedesco.

Se si continuasse l'attuale governo in Prussia, l'unione tedesca starebbe all'antico smembramento come la morte sta alla malattia.

Quanto al *bill* d'indennità l'oratore crede che la rappresentanza possa accordarlo per qualche atto isolato, ma non per un sistema che è rimasto in vigore per tanti anni, e ciò specialmente quando il promotore di questo sistema continua a sedere nei consigli della Corona.

Gli eterni principii del diritto e della libertà sono i soli dai quali dipende la prosperità dei popoli; la bandiera nazionale non deve essere inalberata che per servire al diritto ed alla libertà.

Tra gli oratori dei diversi emendamenti il solo signor Reichensperger, capo della frazione cattolica, ha preso la parola.

Egli dichiarò che la guerra è stata intrapresa contro il voto della Camera: fin dal principio l'oratore, come molti altri, aveva provato delle apprensioni che sono state respinte con grande clamore.

La Germania del mezzodì è stata disciolta; l'Austria, già nostra rivale, forse è diventata nemica, ciò che l'oratore non può approvare.

La politica del governo ha ottenuto questo risultato: di far cingere la Prussia da tutte le parti di pericoli; di fronte ad un tal risultato la rappresentanza del paese non ha di che esprimere la sua gioia per la vittoria.

Il conte Schwerin dichiara che egli ed i suoi amici ritirano il loro progetto, e che malgrado il discorso stato testè pronunciato essi hanno risoluto di non prender parte alla discussione.

Anche il signor Valdeck annunzia che ritira il suo progetto in favore di quello del signor Stavenhagen.

Fa altrettanto il signor de Blankenburg aggiungendo che egli rinunzia alla discussione per non compromettere il risultato ottenuto dall'accordo che si è formato, e che la risposta ai discorsi dei signori Jacoby e Reichensperger sarà data in altro momento.

Il progetto del signor de Stavenhagen è stato adottato da tutti i membri della Camera ad eccezione di una minoranza di venticinque voti, minoranza formata dal signor Jacoby, dai deputati polacchi e da una frazione dei deputati cattolici.

Hanno preso parte alla votazione i ministri di finanza e d'agricoltura che assistevano alla seduta.

— Si scrive da Berlino alla *Corrispondenza Havas*:

Nelle sfere governative si danno gran pena per frenare l'ardore del partito conservatore, il quale vede di mal occhio il ravvicinamento dell'opposizione al governo, ed è mediocremente soddisfatto della dissoluzione del partito progressista, dissoluzione che porterà naturalmente la preponderanza degli elementi moderati.

Nelle sfere governative si teme che se il partito conservatore abbandonasse il riserbo nel quale si è tenuto sin ora, la lotta che s'impegnerebbe fra le frazioni della Camera non venga a turbare il cambiamento che si opera in favore della riconciliazione.

— L'*Agenzia Havas* ha da Berlino 25 il seguente telegramma di cui l'Agenzia Stefani ci diede un sunto:

Il re ha improvvisata la seguente risposta alla deputazione della seconda Camera:

« Godo che l'indirizzo stato votato alla quasi unanimità provi l'unità della nazione.

« A ragione la Camera rende innanzi tutto grazie a Dio; senza di lui sarebbe stato impossibile il riportare successi tali, che il mondo non aveva quasi mai visto gli uguali.

« A giusto diritto si deve ringraziare l'esercito, ed io rendo grazie all'Onnipotente di aver voluto destinarmi, in età già avanzata, ad ottenere sì grandi successi con e per la Prussia, dopo d'essere stato sforzato a cavar la spada.

« I vantaggi della riorganizzazione dell'esercito saranno oramai riconosciuti.

« Il governo non ha giammai contestato alla Camera il diritto del bilancio.

« Un *bill* d'indennità è stato dimandato più volte, ma sgraziatamente non si potè ottenere prima d'ora un accordo, e la Costituzione non provvede a questo caso.

« Se adunque un simile caso si presentasse altra volta, il re, per mantenere l'ordine nello Stato, sarebbe obbligato ad agire come pel passato.

« Ma un simile conflitto non si rinnoverà dopo un indirizzo la cui conchiusione contiene tutto quanto il re poteva desiderare ».

— La *Kreuz. Zeit.* dice:

La guerra è stata fatta contro il volere della democrazia, e la vittoria riportata sul nemico esterno è al tempo istesso una vittoria ottenuta contro l'opposizione interna.

La potenza regia si è accresciuta in un modo sensibile per tutti, ed il Ministero conservatore si è fatto popolare.

L'esercito rientra dalla guerra non indebolito, ma più forte anche di numero; le condizioni finanziarie sono le migliori; l'autorità di cui gode la Prussia in Europa è grande e fondata sul rispetto e sulla paura.

AUSTRIA. — A proposito di provvedimenti finanziari la *Oest. Zeitung* dice:

I provvedimenti finanziari che il Governo si propone di adottar quanto prima sono stati più volte discussi nelle sfere finanziarie.

Dopo d'essersi riavuti dalla paura incussa dai prestiti forzati, e dalla riduzione degli interessi si ricorse nuovamente ad un aumento di carta-moneta, e ad un aggravio delle imposte sui *coupons.*

Noi non sappiamo quali sieno le intenzioni dell'amministrazione delle finanze; ci manca lo spazio, nè siamo in grado di far congetture a questo proposito. Ma quanto crediamo poter ammettere con certezza si è che il Governo non può in nessun caso pensare ad aumentare con nuove imposte gli aggravi del paese allora appunto quando vi ha ragione di temere che la riscossione delle imposte dia un disavanzo rilevante.

In ogni caso i provvedimenti dell'amministrazione delle finanze non possono tendere che da una parte a ristabilire lo assetto delle imposte, assicurare e rialzare le rendite dello Stato e con queste gli aggravi del paese.

Questo grande e difficile problema non può esser sciolto che dal popolo e dal Governo insieme, e perciò la sua soluzione deve esser riservata ai rappresentanti del popolo.

Ma sintantochè il Governo non sia in grado di sottomettere alla rappresentanza del paese i provvedimenti stati proposti a questo scopo, bisogna che si preoccupi delle necessità del momento; e noi crediamo che il miglior mezzo per provvedere a queste necessità sia quello di aumentare la carta-moneta in una proporzione conveniente, sicchè una parte possa esser impiegata in imprese atte a rialzare il commercio e l'industria.

Naturalmente che al tempo stesso si potrebbero diminuire le spese dello Stato e gli aggravi del paese; però i provvedimenti da adottarsi a questo scopo dovrebbero essere oggetto di ulteriori discussioni comuni.

Ma è certamente poco probabile che si voglia prima aumentare l'imposta sui *coupons.*

— Si scrive da Vienna al *Giornale di Francoforte*:

Il giorno 20 con un treno speciale della linea del nord sono stati trasportati i 20 milioni di talleri che l'Austria deve pagare alla Prussia.

La somma formata interamente di scudi, fu caricata nelle botti, e per contarla vi è stato bisogno per sei giorni del lavoro di 20 impiegati.

Il treno che andrà da Praga a Berlino è scortato da 10 impiegati, 12 riscuotitori e 30 gendarmi.

— Col titolo « Le nazionalità in Austria » troviamo nel *Siècle* il seguente articolo:

Il Governo austriaco si dibatte nell'interno contro gravi difficoltà. Passandoci del disastro che minaccia le finanze, della irritazione degli spiriti che tien dietro ad una grande disfatta, appena finita la guerra sorge nuovamente in faccia a gli uomini di Stato viennesi l'eterno pro-

blema delle nazionalità che fanno rassomigliare l'Impero al vestito d'Arlecchino.

L'Austria sarà slava, ungherese o tedesca? Da qual parte il Governo andrà in traccia di un appoggio? I Tedeschi dell'Austria non perdonano all'Imperatore Francesco Giuseppe di averli lasciati mettere alla porta della Germania. L'umiliazione è così sentita, lo sdegno contro il Governo è tanto forte che a Vienna è stato proclamato lo stato d'assedio, come il solo provvedimento idoneo ad impedire un moto popolare.

Forse le libertà pubbliche concesse con larga misura avrebbero lenito l'amarezza generale. Ma gli Ausburgo non hanno mai avuto fede in quel rimedio. I Gesuiti hanno loro insegnato che la libertà è un veleno per i popoli.

E quando i Viennesi da tanta calamità sgomentati, sdegnosi per vedersi escludere dalla Germania, minacciarono il partito della Corte, insolente e protervo, che aveva fatto cadere lo Stato nell'abisso, Francesco Giuseppe, consigliato da quel partito, dette loro, come calmante, lo stato d'assedio.

Riguardo all'Ungheria sulla quale a Vienna avevano fondate tante belle speranze, ha assistito freddamente alla caduta degli Imperatori d'Alemagna. Quella fedeltà tradizionale ed entusiastica che ci raccontavano i diari austriaci di Parigi dove si è manifestata? Nè prima nè dopo Sadowa non ha dato un volontario; eppur ci parlavano d'interi reggimenti. I prigionieri ungheresi che s'incontravano per le strade della Boemia cantavano gl'inni della patria e nissuno si duoleva di non poter combattere per la salvezza dell'Austria.

Tutti i tentativi fatti prima della guerra per la riconciliazione andarono a vuoto perchè gli Ungheresi non vollero prestar fede alle belle e mendaci promesse. I rinnovati colloqui tra l'Imperatore Francesco Giuseppe e il capo del partito costituzionale ungherese Deak sono a tutti noti.

Il governo austriaco prometteva mari e monti, il Re d'Ungheria, col suo cuore paterno, voleva fare la felicità dei suoi cari e fedeli Ungheresi, e bramava cingere a Pesth la corona di Santo Stefano!

Ma quando Deak, in nome dell'Ungheria chiedeva la indipendenza e la sovranità nazionale garantita dalla Pragmatica Sanzione, e le trentuna leggi dell'aprile 1848, il sovrano volgeva le spalle ai sudditi ribelli.

Ora che cosa resta di tutte le belle cose che si facevano balenare dinanzi ai Magiari prima e anche nel tempo della guerra? Nulla. Ma si parla di stabilire un Ministero conservatore per l'Ungheria. Nulla di più ci è noto delle liberalità che si vogliono dare agli Ungheresi i quali si stimeranno felicissimi di non essere letificati dalle dolcezze dello stato d'assedio come gli Austriaci.

Ma le speranze dell'Austria non si volgono dalla parte degli Ungheresi nè dei Tedeschi, bensì verso gli Czechi della Boemia e verso i Polacchi della Gallizia.

Con gl'Italiani è finita; i Tedeschi austriaci nulla possono fare per gli Ausburgo. Gli Ungheresi dalla esperienza ammaestrati stanno freddi e tengono il broncio. Così si volgeranno verso il tanto disdegnato elemento slavo.

Ad ogni modo il moto czeco è evidente. La Boemia stanca di esser trattata come la peggio parte della monarchia vuole la sua indipendenza nazionale. Vi sono manifestazioni che tutte tendono allo stesso scopo. Nel circolo di Biala i rappresentanti hanno fatta questa dichiarazione:

« In questo momento solenne nel quale l'Impero che vacilla per colpa della passata politica, deve per forza entrare in una nuova via, quando le relazioni delle nazionalità tra loro, come la loro posizione rispetto all'Impero sta per essere regolata sovra nuovi principii, quando tutto l'edificio vuol essere cambiato radicalmente, il Regno di Boemia, il più importante paese dell'Impero, non ha rappresentanza legale per alzare la voce, dacchè nè la Dieta, nè la sua Commissione permanente sono riunite.

« A tutti nuoce siffatto stato di cose, e nel timore che altri non disponga di noi senza udirci, in un tempo in cui le altre nazioni manifestano chiaramente i loro voti, spetta alla nostra Rappresentanza del Circolo di aprir la via alla libera manifestazione della opinione pubblica. »

La stessa dichiarazione adottata alla unanimità esprime i seguenti voti che saranno sottoposti al Governo:

« 1. Veduta la importanza dei paesi della Boemia perchè l'Austria conservi la sua posizione di grande potenza europea, non possiamo tollerare che si confonda il Regno di Boemia coi piccoli Stati ereditari e siamo costretti a dimandare che i paesi della corona di Boemia, che formano una parte ben distinta, ottengano la stessa posizione dei paesi della corona d'Ungheria e godano degli stessi diritti e privilegi di cui questi godono o godranno più tardi.

2. La diffidenza verso Vienna e tutto quello che si diparte di là è tanto radicata nella opinione che non bisogna sperare di farla cessare finchè la Boemia non avrà un governo sedente a Praga. Noi domandiamo dunque la creazione di un governo responsabile per il Regno.

3. L'ultima guerra ha provato quanto è necessario lasciare alla nazione una influenza sulla questione di guerra e di pace. Sicchè domandiamo che si ristabilisca la *Dieta generale* dei paesi che formano la corona di Boemia (Boemia, Moravia, Slesia) e che si conceda ad essa il diritto di votare l'imposta e la leva de' soldati come anche delle larghe attribuzioni legislative . . . . .

4. Noi aspettiamo con impazienza l'accettazione della legge elettorale votata nell'ultima Dieta come sanzione della legge sul riorganamento della Università di Praga in senso nazionale.

5. Siccome siamo costretti a constatare che la condotta senza dignità degli impiegati imperiali e reali, nell'ultima guerra, ha tolto loro la stima pubblica in guisa che sarebbe impossibile di reintegrarli nelle loro funzioni, è bene per l'interesse del governo che queste funzioni siano rimesse nelle mani dei comuni e dei circoli. »

I diari della Boemia parlano di un progetto di Confederazione che il governo austriaco avrebbe in animo di sottoporre al Reichsrath ristretto secondo il quale la monarchia sarebbe divisa in quattro gruppi.

Primo gruppo: i paesi austriaci ereditari che appartengono da 500 anni alla dinastia attuale, ed hanno una popolazione esclusivamente tedesca di 6 milioni di anime (Alta e Bassa Austria);

Secondo gruppo: le provincie della corona di Boemia, popolazione metà czeca e metà slava che passa 7 milioni di anime. (Boemia, Moravia e per necessità geografica la Slesia);

Terzo gruppo: le antiche provincie polacche riunite all'Austria, circa 8 milioni di anime, popolazione slava in gran maggioranza. (Gallizia, Bucovina);

Quarto gruppo: tutti i paesi oltre la Leitha, Ungheria, Croazia, Confini militari, ecc.), circa 12 milioni d'anime di nazionalità miste, ma nelle quali predomina l'elemento magiaro.

I giornali officiosi di Vienna sinora non fanno motto di questa Confederazione, sicchè fa mestieri aspettare. Pare tuttavia che *una Confederazione di Stati indipendenti e sovrani* riuniti tra loro da una specie di nesso dinastico sarebbe forse la sola soluzione del problema delle nazionalità in Austria.

È una tavola di salvezza che l'avvenire offre agli Ausburgo.

Vorranno eglino nel loro orgoglio afferrarla?

AMERICA. — Si legge nel *Messager Franco-Américain* 11 agosto:

L'amministrazione militare ha sostituito alle cinque divisioni militari che ingombravano tutto il territorio della Unione tredici dipartimenti divisi nel seguente modo:

1° Il dipartimento dell'Est, che comprende gli Stati della Nuova Inghilterra, di Nuova-York, della Nuova Jersey e di Pensilvania; quartier generale a Filadelfia.

2° Il dipartimento dei Laghi composto degli Stati dell'Ohio, del Michigan, d'Indiana, d'Illinois e di Wisconsin; quartier generale a Detroit.

3° Il dipartimento del Potomac, composto degli Stati della Virginia orientale e della Virginia occidentale; quartier generale a Richmond.

4° Il dipartimento del Sud, composto degli Stati della Carolina del sud e della Carolina del nord; quartier generale a Charlestown.

5° Il dipartimento del Tennessee, composto degli Stati del Kentucky, del Tennessee, di Giorgia, di Alabama e del Mississipi; quartier generale a Nashville.

6° Il dipartimento del Golfo, composto degli Stati della Florida, Luisiana e Texas; quartier generale a Nuova Orleans.

7° Il dipartimento dell'Arkansas, composto dello Stato d'Arkansas, e del territorio indiano di ponente; quartier generale a Little Rock.

8° Il dipartimento del Missouri; quartier generale a Leavenworth.

9° Il dipartimento della Platte; quartier generale a Omoha.

10° Il dipartimento di California; quartier generale a S. Francisco.

11° Il dipartimento della Columbia; quartier generale a Portland (Oregon).

12° Dipartimento da formarsi da una parte del Missouri e della Platte.

13° Il dipartimento di Washington, composto del territorio che ora contiene e degli Stati di Delaware e del Maryland; quartier generale a Washington.

Il luogotenente generale Sherman comanderà una divisione composta dei dipartimenti dell'Arkansas, del Missouri, della Platte, e del nuovo dipartimento da formarsi; avrà il quartier generale a Saint-Louis.

Il generale Hallecok comanderà la divisione del Pacifico, composta dei dipartimenti di California e della Columbia. Il generale Meade avrà il comando del dipartimento dell'Est; il generale Schonfield quello del dipartimento del Potomac. Il generale Canby comanderà Washington; il generale Thomas rimane a Nashville, e il generale Sheridan alla Nuova Orleans.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

La R. Accademia della Crusca si adunerà pubblicamente la mattina della prossima domenica, 2 di settembre, nella sala detta del Buonumore alle Belle Arti, a ore undici e mezzo.

Non si spediscono inviti particolari; ma troveranno luogo distinto nella sala i signori senatori e deputati, i consiglieri di Stato e i professori.

Il segretario, B. BIANCHI.

— Gli alunni e le alunne delle scuole comunali di Voltri (Genova) vollero anch'essi concorrere nell'opera di beneficenza di quel comune a favore delle famiglie povere dei contingenti, offrendo l'ammontare della spesa di lire 200 che in fine d'ogni anno scolastico sogliono erogarsi pei premi.

— Una buona idea, scrive la *Provincia* di Torino, proprio una buona idea! e la ebbe la Direzione della Società delle ferrovie dell'Alta Italia. Ecco in che cosa consiste. Si sta per sostituire all'antico corno dei cantonieri una campana elettrica situata nelle case cantoniere. Per mezzo della medesima dietro un metodo convenzionale di diverse maniere di martellamento da contenere le espressioni di tutti i possibili bisogni e novelle, un cantoniere può trasmettere ad un suo compagno qualunque od al capo-stazione, secondo gli occorre, qualsiasi avviso o domanda.

Così può esso annunziare celeremente al suo compagno, e questi successivamente agli altri l'arrivo, il numero e la direzione d'ogni treno; può domandare macchine in caso che lungo il tragitto una di esse si guastasse; può avvisare ingombra la linea; e quando siavi un sol binario, venendo avvertito d'una simultanea partenza di due treni con direzione l'uno contro dell'altro, può arrestarli mercè gli appositi segnali.

Ogni cantoniere insomma diventa nel suo genere un ufficiale telegrafico, ed ogni scontro resta con certezza prevenuto; e si rende quindi possibile lo spedire in qualunque occasione con tutta sicurezza e celerità un convoglio speciale.

— L'impresa del R. teatro della Pergola annunzia che farà nel prossimo ottobre rappresentare l'opera-ballo *L'Affricana* di Meyerbeer. A tal uopo scritturò come prime donne le signore Ferni e Mongini; il tenore Carrion, il baritono Giraldoni, il basso Capponi ed altri artisti di vaglia. Numerosi saranno i cori e l'orchestra. Le scene sono affidate al Zuccarelli e le macchine al Caprara.

Il Teatro Nazionale apre esso pure le porte ad una stagione di autunno. Vi si rappresenteranno opere buffe e balli. La prima opera sarà il *Menestrello* del De Ferrari e la seconda *Un'eredità in Corsica* del maestro Emilio Usiglio, nuova per Firenze. Il primo ballo, in 5 atti e 8 scene, del coreografo Lodovico Pedoni è intitolato il *Cantastorie napolitano*, e fu espressamente musicato dal maestro Gaetano Della Baratta. Fra i principali artisti di canto son da notare come prima donna la signora Enrichetta Bedetti, e i signori Giovanni Marchisio primo basso comico, Domenico Baldassari primo baritono, e Carlo Baroni primo tenore. I principali artisti di ballo sono la signora Orsolina Bordino e il signor Achille Coppini. L'orchestra per le opere sarà diretta dal maestro Emilio Usiglio, e quella dei balli dal maestro Paolo Buti.

— Risulta dalla statistica giudiziaria dell'Inghilterra e del paese di Galles per l'anno 1865 che vi ebbero 135 assassinii e 54 tentativi di assassinio commessi in quell'anno. La capitale, la cui popolazione rappresenta il settimo di quella delle dette due parti della Granbretagna, è inscritta in questo totale per 8 assassinii e 5 tentativi di assassinio. Su 2615 furti, Londra ne ha il settimo per sè. Si fanno lagnanze per l'insufficienza del servizio della sicurezza pubblica. Questo servizio occupa in Inghilterra e nel paese di Galles 24,000 circa agenti (policemen e constables) ripartiti così: Londra 7,500; le altre città 6,600; distretti rurali 10,000. Comparativamente alla massa degli abitanti vi sarebbe in media 1 agente ogni 457 anime nella capitale e 1 ogni 1,400 anime nelle campagne.

— Annunziasi prossima l'inaugurazione del ponte Vittoria sul Tamigi a Battersea, costrutto dalle Compagnie delle strade ferrate da Londra a Chatam e Douvres e da Londra a Brighton. Questo che sarà il più largo ponte del mondo ha una lunghezza di 912 piedi su 132 di larghezza; presenta sul fiume quattro archi misuranti caduno 175 piedi, oltre due archi di 65 e di 70 piedi alle estremità. Il ponte è intieramente in ferro, senza calce, senza mattoni o pietre, e congiunge gli alti viadotti che occupano sulla sponda destra una lunghezza di dieci miglia colla stazione Vittoria sulla riva sinistra dove la circolazione è considerevolissima e dove riusciranno le dieci strade separate che traverseranno il tavolato del ponte.

— La *Presse illustrée* racconta la storia dei fuochi d'artificio in questi termini:

Dappertutto e in tutti i tempi popoli e re trovarono piacere sparando granfuochi in segno di giubilo. Contentiamoci di risalire ai Chinesi, agli Egiziani, ai Greci e ai Romani.

Me ne duole per la memoria dello Schwartz, al quale si attribuisce l'invenzione della polvere; io debbo ciononondimeno dire che mille ottocento anni almeno prima della nascita di questo monaco tedesco, già s'erano bruciati fuochi di artifizio.

Infatti se prestiam fede agli storici greci un fuoco di artificio sarebbesi fatto per ordine di Alessandro il Grande nella sua entrata in Babilonia!

Flaminio, il conquistatore della Grecia, il quale viveva cento cinquant'anni prima di Gesù Cristo, trovò i fuochi d'artifizio in uso nelle principali città da lui conquistate.

I Greci li avevano presi dagl'Indiani.

Filostrato il retore storico di Lenno, che viveva nel IV secolo dell'Era nostra, dice che i fuochi d'artifizio facevansi nell'Egitto e nell'India molto tempo prima, e che somiglianti fuochi non servivano solo ne' festeggiamenti pubblici, ma a difendere eziandio le città; e cita una fortezza presso il fiume Hyphesis considerata come inespugnabile perchè i suoi abitanti, i quali erano per questo fatto creduti parenti degli Dei, lanciavano la folgore e il baleno.

Floro, contemporaneo di Adriano, e che per conseguente precedette Filostrato di due secoli, ci racconta le stesse istorie.

Claudiano nella descrizione che ci dà delle feste ordinate a Roma sotto Teodoro, 1,150 circa anni prima che la polvere fosse cosa comune in Europa, dice:

« Si faccia calare mediante contrappesi nascosti una macchina da teatro, le cui decorazioni più alte, disposte in forma di cori di musici, gettino fiamme danzanti in tutte le parti; il fuoco vi formi varii turbini circolari e globulosi che percorrano la superficie del tavolato senza danneggiarlo, quasi scherzando, col vivo e disuguale loro agitarsi sui dipinti delle lignee pareti; e queste apparenze d'incendio, le quali non danno per la loro instabilità motivo alcuno a temere carolino sulle torri senza farvi alcun male ».

O son questi i serpentelli e le girandole d'oggidì o non ci capisco più nulla.

Citerò ancora, per finirla cogli antichi, un certo Alberto, il quale viveva trecento anni prima di Schwartz. Questo Alberto nel suo trattato del *Meraviglioso nel mondo* (*De mirabilibus mundi*), dà la descrizione dei razzi volanti.

Dimostrata l'esistenza dei fuochi d'artificio nell'antichità e nel Medio Evo, nelle contrade reputate barbare, passiamo direttamente ai tempi moderni.

I fuochi artificiali prosperavano in Italia verso il fine del XV secolo, ed erano singolarmente adoperati per la celebrazione delle feste religiose, solo però nelle grandi solennità.

I Fiorentini e i Senesi divennero i più abili artificieri, al dire di Vanocchio, italiano che scrisse dell'artiglieria nel 1572.

I fuochi artificiali di Firenze e di Siena preparavansi su teatri di legno e decoravansi di statue e di pitture ad altezze considerevoli.

Lo stesso storico aggiunge che i Fiorentini illuminavano inoltre quei teatri e che le statue lanciavano fasci di fuoco dalla bocca e dagli occhi.

Da Firenze i fuochi d'artificio passarono a Roma, dove furono dapprincipio esclusivamente usati pel S. Giovanni, il dì dell'Assunta e per la festa di S. Pietro e S. Paolo, e adoperati poi nei festeggiamenti che occorrevano nell'esaltazione dei papi.

Diego Ufano, il quale viveva nel 1617, ci fa sapere che i fuochi d'artifizio passarono in Ispagna e in Fiandra verso la fine del VI secolo. Ma in questi paesi erano di semplicità antica, consistendo solo in alcune girandole accompagnate da varii pali guerniti di biancheria incatramata.

Gli artificieri italiani avevano intanto passate le Alpi e le maravigliose invenzioni loro destarono in Francia l'ammirazione generale.

Uno de' più antichi fuochi artificiali fu quello che si sparò nel 1559 a Rennes sulla Vesle per Enrico II. Rappresentava una battaglia navale, e questo spettacolo novissimo produsse immenso effetto.

Nel 1606 il duca di Sully diede una splendida festa davanti le mura di Fontainebleau, e Fraizier riferisce nel suo *Trattato dei fuochi artificiali* che vi si vide un simulacro di combattimento dove i pezzi d'artifizio avevano una parte prodigiosa.

Nei primi anni del secolo XVII i fuochi d'artificio presero grande incremento e diventarono vere opere d'arte. Di presente hanno toccato gli estremi limiti del maraviglioso mercè i progressi incessanti che i Ruggieri hanno fatto fare a questa parte della pirotecnia. Non solo i fuochi artificiali sono giunti al più alto punto della perfezione, ma si sono volgarizzati tanto che non v'è piccola città, non comune di qualche importanza che a dì nostri non celebri festa con candele romane e con bombe luminose.

DIREZIONE DELLE POSTE DI FIRENZE.

Avviso.

Sabato prossimo (1° settembre) l'uffizio centrale di posta a Firenze dalla piazza della Signoria sarà trasferito alla sua nuova sede sulla piazza degli Uffizi nella fabbrica già occupata dalla Zecca. Dalle due porte gemelle accederà il pubblico agli uffizi di distribuzione, francatura, assicurazioni, vaglia, ecc., tutti situati in una sala coperta a cristalli.

La sera del 31 agosto stante, le finestre di distribuzione sulla piazza della Signoria saranno eccezionalmente chiuse a ore 7, e le buche per l'impostazione delle corrispondenze a ore 10, per aprirsi queste ultime contemporaneamente nella piazza degli Uffizi sotto ai due finestroni contigui alla Loggia dell'Orgagna.

Firenze, 27 agosto 1866.

Oggi non abbiamo ancora avuto notizie del cholera nè da Napoli, nè da Genova.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 28.

La *Gazzetta di Vienna* reca un decreto che autorizza il ministro delle finanze ad emettere 50 milioni di fiorini in obbligazioni al 5 per cento, e 90 milioni in note dello Stato.

Assicurasi imminente la nomina del barone Hubner a ministro degli affari esteri.

Credesi che il conte Andrassy, vice-presidente della Camera ungherese, farà parte del Ministero ungherese.

Monaco, 28.

Furono presentati alla Camera il trattato di pace, il progetto per un imprestito di 30 milioni di fiorini per pagare le indennità di guerra, e il progetto per una emissione di 15 milioni di carta monetata senza interesse.

Lisbona, 28.

Annunciasi un cambiamento di Ministero nel Brasile.

Birmigham, 28.

Ieri ebbe luogo un'immensa dimostrazione in favore della riforma; furono erette dieci tribune sulla pubblica piazza. Parlarono Bright, Scholfield ed altri. Grande entusiasmo; vi assistevano 250 mila persone. Londra ed altre città vi inviarono deputazioni.

Parigi, 28.

Chiusura della Borsa di Parigi.

		27	28
Fondi francesi 3 0/0		69 70	69 62
Id.	4 1/2 0/0	98 75	99 25
Consolidati inglesi		89 1/2	89 3/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)		55 20	55 80
Id.	(fine mese)	55 25	55 70
VALORI DIVERSI.			
Azioni del Credito mobiliare francese		662	667
Id.	italiano	—	—
Id.	spagnuolo	343	347
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*		82	80
Id.	Lomb.-venete	403	406
Id.	Austriache	362	360
Id.	Romane	65	65
Obb. strade ferr. Romane		123	127
Obbligazioni della ferrovia di Savona		—	—

Nuova-York, 18.

Un proclama di Johnson dichiara che il decreto dell'imperatore Massimiliano relativo al blocco di Matamoras è una violazione del diritto dei neutri, che quindi questo decreto è nullo e che ogni tentativo per mantenere il blocco a pregiudizio dei cittadini degli Stati Uniti non può essere ammesso.

Scrivono dal Messico in data del 6:

L'Imperatore proclamò lo stato d'assedio nel Michoachan e in altre provincie. Furono fatti nuovi arresti per essere stati scoperti nuovi complotti. Il generale Apucent (?) fu nominato ministro della guerra e il generale Grand ministro delle finanze. Queste nomine, destinate a produrre la concordia, sono in armonia con la missione dell'imperatrice e dimostreranno che il governo messicano agisce d'accordo col suo glorioso alleato.

Parigi, 28.

La *Patrie* annunzia che il governo ottomano ha deciso di fare alcune concessioni ai Candiotti, ma a condizione che prima depongano le armi.

Southampton, 28.

Il signor Tuker, antico comandante nell'esercito dei Separatisti, fu nominato comandante della flotta del Perù. Gli officiali peruviani hanno protestato e credesi che ricuseranno di riconoscerlo.

TEATRI

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera di Mozart: *Don Giovanni*, con ballabili. — Il decimo dell'incasso è devoluto a favore dei feriti in guerra.

Venerdì, 31, prima rappresentazione dell'opera de maestro Petrella: *Le precauzioni*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *Nobiltà e galanteria*.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *I due sergenti*.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 27 agosto 1866, ore 8 ant.

Alto il barometro sulla normale, e quasi uniformemente in tutta la Penisola.

Mare calmo, e cielo sereno.

In tutta Europa alta la pressione, debole e vario il vento.

Stagione stabile e bella.

Firenze, 28 agosto 1866, ore 8 ant.

Il barometro è molto abbassato in tutta la Penisola, specialmente nel settentrione. Temperatura aumentata. Cielo qua e là nuvoloso, e pioggia in alcuni luoghi. Mare calmo, venti deboli e varii.

Tempo variabile e tendente alla pioggia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 27 agosto 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 758, 4	mm 756, 0	mm 755, 8
Termometro centigrado	25, 0	31, 0	25, 0
Umidità relativa	36, 0	22, 0	34, 0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno nuvolo
Vento { direzione / forza	NE debole	NO debole	SO debole

Temperatura { Massima + 31,8 / Minima + 18,0 }

Minima nella notte del 28 agosto + 20,5.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 29 Agosto 1866).

VALORI		VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita Ital. 5 % god.	1 lugl. 66		59 1/2	59 »	» »	» »	» »	» »
Detto in sott.	» »		40 »	» »	» »	» »	» »	» »
» 3 %	» 1 aprile		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5 %	» 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10	» »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc.	» 1866	1000	» »	1510	» »	» »	» »	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia.	» ex coup.	1000	1500	1470	» »	» »	» »	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.		250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god.	1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco	» »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane.	» 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane)	» 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud.	» 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS.FF. Rom.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv.	» genn. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.)	» 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd.	» gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	173 »	» »
Dette	» 1 mar. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar.	» 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.)	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % delle dette	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c.	» 1 apr. 66	505	380 »	378 »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp.	» »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com 5 % obbl.	» 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. di Napoli	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci 1a serie	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2a serie	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi	» 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	61 »	» »
3 % Idem Idem	» 1 apr. 66		» »	» »	» »	» »	41 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
LIVORNO	8		
Detto	30		
Detto	60		
ROMA	30		
BOLOGNA	30		
ANCONA	30		
NAPOLI	30		
MILANO	30		
GENOVA	30		
TORINO	30		
VENEZIA e f. g.	30		
TRIESTE	30		
Detto	90		
VIENNA	30		
Detto	90		
AUGUSTA	30		
Detto	90		
FRANCOFORTE	30		
AMSTERDAM	90		
AMBURGO	90		
LONDRA	30		
Detto	90	27 10	26 90
PARIGI	30		
Detto	90	107 1/3	106 1/2
LIONE	90	107 1/3	106 1/2
Detto	90	107 1/3	106 1/2
MARSIGLIA	90	107 1/3	106 1/2
Napoleoni d'oro		21 50	21 25
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE PREZZO Lettera	Denaro	PREMIO	FINE PROSSIMO PREZZO Lettera	Denaro	PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

IL SINDACO DI FIRENZE

Visto il Regio decreto del 7 maggio 1865 col quale è dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento della residenza del municipio di Firenze estendendola ai fondi limitrofi alla residenza stessa racchiusi nel perimetro circoscritto dalla via Tornabuoni, Borgo Ss. Apostoli, chiasso Altoviti, e Lung'Arno Acciajoli conforme al progetto di massima dell'ingegnere comunale sig. dott. Federigo Gatteschi de'13 febbraio 1865;

Visto che fra gli stabili da espropriarsi pel suddetto oggetto vi sono quelli ancora spettanti ai signori

Benini Francesco del fu Gaetano, e

Teloni Giuseppe di Fedele

consistenti in una porzione di fabbricato tanto al terreno che agli altri piani con l'ingresso dal Lung'Arno Acciajoli ai numeri 20 e 22 cioè bottega ed annessi al piano terreno, non che diversi quartieri ai piani superiori già destinati per pigionali e camere mobiliate. I quali beni sono rappresentati al moderno catasto dalle particelle 1456 in parte, 1456, 1457, 1458 e 1456, 1457, 1458 tutte in parte con rendita imponibile di lire toscane 963 25 della sezione *F*;

Visto che il prezzo dei detti stabili ed effetti è stato valutato con perizia dell'ingegnere signor Pietro Mario Conti del 16 settembre 1865 nella somma di lire 47,092 00 la quale sebbene aumentata per parte del comune fino a L. 60,400 non venne dai signori Benini e Teloni accettata, domandando essi la molto maggiore somma di lire 117,794 00;

E vista la legge sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, n° 2359, a norma della quale deve procedersi nella presente controversia:

Rende pubblicamente noto in coerenza alla officiale di questa Regia prefettura de' 23 agosto 1866 n° 18915 e per gli effetti contemplati nell'art. 24 della legge de'25 giugno 1865:

Che dal giorno infrascritto a tutto il dì 13 del prossimo settembre e così per il tempo e termine di giorni quindici è depositata in una sala di questo palazzo comunale (Direzione d'Arte) la perizia dell'ingegnere Pietro Mario Conti del 16 settembre 1865 non che tutte le carte e documenti relativi all'affare di cui trattasi, affinchè durante il detto periodo possano le parti interessate prenderne cognizione e proporre in merito di esse le loro osservazioni.

Dal palazzo comunale di Firenze

Li 29 agosto 1866.

Per il sindaco
G. Garzoni.

2319

2312

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della quindicina dal 1° al 15 luglio 1866.

RETE ADRIATICA (chilometri 896)

Viaggiatori n° 66,872	L.	205,500 83	
Trasporti a grande velocità	»	157,062 77	
Trasporti a piccola velocità	»	56,783 60	
Introiti diversi	»	643 75	L. 419,990 95

RETE MEDITERRANEA (chilometri 86)

Viaggiatori n° 45,079	L.	45,462 73	
Trasporti a grande velocità	»	2,032 27	
Trasporti a piccola velocità	»	3,115 »	
Introiti diversi	»	40 20	L. 50,650 20
Totale delle due reti (chilometri 982)			L. 470,641 15
Prodotto chilometrico			L. 479 26

QUINDICINA CORRISPONDENTE NEL 1865.

Rete Adriatica (chilometri 853)	L.	250,882 96	
Rete Mediterranea (chilometri 80)	»	62,285 21	
Totale delle due reti (chilometri 938)	L.	313,168 17	
Prodotto chilometrico			L. 333 86
Aumento dei prodotti per chilometro nella quindicina			L. 145 40

Introiti dal 1° gennaio 1866.

Rete Adriatica (chilometri 893,28)	L.	4,584,735 32	
Rete Mediterranea (chilometri 81,74)	»	756,656 31	
Totale (chilometri 975,02)	L.	5,341,391 63	
Prodotto chilometrico			L. 5,478 23

Introiti corrispondenti nel 1865.

Rete Adriatica (chilometri 731,49)	L.	3,464,574 16	
Rete Mediterranea (chilometri 80)	»	829,619 54	
Totale (chilometri 811,49)	L.	4,294,193 70	
Prodotto chilometrico			L. 5,291 73
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio			L. 186 50

RR. ARCISPEDALI RIUNITI DI PISA

AVVISO.

Per altra destinazione ottenuta dal sig. dott. Giuseppe Pierazzini vacando in questi Spedali un posto di medico-chirurgo astante, è assegnato il termine di giorni quindici da quello infrascritto per la presentazione delle istanze dei concorrenti, le quali devono essere in carta con bollo dirette al sig. cav. commissario di questi Spedali medesimi, e corredate dei diplomi di matricola in ambedue le Facoltà.

Al detto posto, che è conferibile per un quadriennio, spirato il quale cesserà nel titolare ogni diritto verso lo Stabilimento, qualora non ottenga la conferma per altro quadriennio, è annesso l'annuo stipendio di Ln. 790 oltre l'uso di una camera mobiliata.

La nomina sara fatta previo esame che sarà dato nella R. Università:

1° Sulle materie di medicina e chirurgia e di medicina forense, i di cui temi saranno estratti dalle borse che servono per gli esami della laurea;

2° Sopra tre casi pratici di medicina e chirurgia al letto dell'ammalato da scegliersi dai respettivi clinici nelle infermerie di questo spedale.

Oltre a che il candidato dovrà scrivere una relazione medico-legale.

Il detto esame sarà tenuto nel giorno da destinarsi con le regole e discipline stabilite dalla Facoltà medico-chirurgica della R. Università, e non potendo essere completato in tal giorno sarà continuato in quello successivo.

Li 27 agosto 1866.

V° il commissario
D. C. Cuturi.

2300

Il segretario
D. C. Tempesti.

2137 EDITTO.

Si rende noto che il dottor Pietro Bertoli di qui coll'avvocato Coletti produsse al confronto del nobile Giuseppe Co. Ferri pure di qui la petizione 7 agosto corrente n° 7684 per precetto di pagamento entro 3 giorni, e sotto comminatoria della esecuzione cambiaria, di n° 125 pezzi d'oro effettivi da 20 franchi in estinzione della cambiale 1° gennaio 1866, interessi e spese, e che essendo assente e d'ignota dimora il predetto nobile Ferri venne costituito a di lui pericolo e spese in curatore l'avvocato di questo foro dottor Pietro Brusoni, affinchè lo rappresenti e possa munirlo dei necessari documenti, titoli e prove, oppure, volendo, destinare ed indicare a questo giudizio un altro procuratore.

Si pubblichi, ed una volta per tre consecutive settimane nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Il R. cons. d'appello dirigente
ANGELINI.

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 9 agosto 1866.

CARMO, D°

INVITO A CREDITORI

Giuseppe Marchionni, detto *Patata*, volendo liquidare e pagare ogni sua passività, invita chiunque abbia titoli di credito a presentarsi alla sua casa via dei Serpi N° 2 dal presente giorno a tutto il sette settembre prossimo, dalle ore una alle ore due pomeridiane, per concertare l'occorrente sistemazione.

Li 29 agosto 1866. 2318

2313 AVVISO

I creditori del fallimento di Giuseppe Massai di Viareggio verificati ed ammessi al passivo del fallimento stesso sono invitati all'adunanza che avrà luogo la mattina del dì dodici settembre anno corrente, a ore dieci ant. nella sala delle udienze del tribunale civile di Lucca per procedere al concordato col fallito, ed in difetto di concordia al contratto d'unione ed alla nomina del sindaco definitivo a forma della legge.

Il procuratore del sindaco
Dott. EUGENIO BOSSI.

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO DI SALERNO

Vendita di beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 agosto 1862, n° 793, e 24 novembre 1864, n° 2006, eseguita dalla Società anonima per la vendita di beni del Regno d'Italia, agente per conto del Governo.

Avviso d'asta

Il 24 ottobre 1866, alle ore 11 antimeridiane si procederà nell'ufficio della Direzione delle tasse e del demanio di Salerno ai secondi pubblici incanti, col ribasso del decimo sul prezzo di stima, per la definitiva aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni demaniali infradescritti, compresi nell'elenco n° 11, pubblicato nel *Giornale di Napoli* del 1° agosto 1865, n° 178, quale elenco, insieme ai relativi documenti, trovasi depositato nell'ufficio direttivo predetto.

Gl'incanti saranno presieduti dal signor direttore o da un suo delegato in rappresentanza della sopraindicata Società, la quale agisce a nome e per conto del Governo.

Numero del lotto	COMUNE nel quale sono situati i beni	INDICAZIONE DEI BENI componenti i lotti	MISURA Locale Tom.	Mis.	Metrica Ett.	ar.	cent.	PREZZO sul quale verrà aperta l'asta
1	SERRE	Tenuta detta di *Persano*, composta di .... terreni seminativi per l'estensione di	680	09	280	»	»	3,719,029 50
		boschi per l'estensione di	5880	14	2420	»	»	
		arbusto, pascoli, ecc.	1133	09	469	40	»	
		Con diversi edifizi e casina reale, confinata nella maggiore sua parte dai fiumi Sele e Calore. Sono compresi in questo lotto gli animali componenti la razza equina, gli animali bufalini, i muli e bovi, tutti gli attrezzi e mobili esistenti nella tenuta e le due scafe pel passaggio sui fiumi preindicati.						
3	EBOLI	Tenuta boschiva, denominata *Montenaro*, distaccata dalla tenuta Persano dal fiume Sele	72	22	39	41	15	17,565 48
4	ALTAVILLA SILENTINA . . .	Terreno seminativo e boschivo, formante la porzione orientale della tenuta, detta *Difesa Scanno*, coll' appezzamento denominato *Perito*	233	12	95	»	»	43,065 »
5	Idem . . .	Terreno seminativo con pascolo, formante la porzione meridionale della predetta tenuta, denominata *Difesa Scanno*	273	»	111	»	»	38,817 »
6	Idem . . .	Terreno, metà a pascolo, metà boscoso, producente ottimo erbaggio; con casetta per i giumentari e capanna per lo scafaiuolo, formante la porzione settentrionale della tenuta Scanno	221	»	90	»	»	56,010 60
7	Idem . . .	Terreno seminativo e boschivo, formante la porzione occidentale della Difesa Scanno, ed abbracciando tutta la contrada denominata *Feo*	219	»	89	»	»	70,038 »

Per essere ammessi a prendere parte all'asta, gli aspiranti dovranno, prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, depositare nella segreteria della Direzione, in danaro od in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei varii lotti al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione nell'ufficio procedente.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, senza farsi luogo a ripetizione in caso di diserzione di esperimento.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non intervengono almeno due oblatori.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di lire 500 pel lotto 1, di lire 100 per i lotti 3, 4, 5, e di lire 200 per i lotti 6 e 7.

Salerno, 12 agosto 1866.

Il Direttore
E. Donzelli.

2317

2309 DIFFIDAMENTO.

Il sig. Lorenzo Gori, possidente domiciliato in Certaldo non tanto in proprio quanto ancora per interesse della di lui famiglia dimorante presso Certaldo, luogo detto *al Bossetto* deduce a pubblica notizia che non riconoscerà veruna contrattazione ed obbligazione che potesse porre in essere il di lui fratello Bartolommeo Gori testè separatosi d'abitazione e d'interessi dalla famiglia suddetta.

Certaldo, 25 agosto 1866.

Ser F. CASTELLACCI, di comm.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formeranno quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20 e Torino via D'Angennes, 5.

Parma . . . . da Grazioli P.
Padova . . . . dalla libreria Sacchetto.
Treviso . . . . dalla libreria Zoppelli.
Vicenza . . . . da Pizzamiglio Giovanni
Udine . . . . da Gambierasi.
Brescia . . . . da Boglioni Carlo Giuseppe.
Napoli . . . . dalla Libreria Scolastica di G. Madia
Milano . . . . dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
Genova . . . . dalla Librerie Fratelli Beuf e Grondona.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA

2310 DIFFIDAMENTO.

Fedele ed Affortunato fratelli Morelli, possidenti domiciliati a San Gersolè comunità di Certaldo, deducano a pubblica notizia che non riconosceranno veruna contrattazione di bestiami che potesse porre in essere senza il loro esplicito consenso Giovanni Fioravanti loro camporajolo a San Gersolè in comunità di Certaldo suddetto.

Certaldo, li 27 agosto 1866.

Ser F. CASTELLACCI, di comm.

2311 INIBIZIONE DI CACCIA

Le signore Giulia Feroni ne'Cerrina, Elisa Feroni ne'Marchesini e Paolina Feroni figlie ed eredi del fu loro genitore marchese Alessandro intendono valersi delle leggi veglianti sulla caccia; e proibiscono a chiunque di cacciare in qualunque modo in tutti i loro possessi situati in diverse comunità.

Firenze, addì 28 agosto 1866.

2314 ADOZIONE.

Sulla dimanda fatta alla eccellentisssima Corte di appello di Torino dalli signori Patriarca Veronica fu Giovanni Battista e Giovanni Battista fu Giuseppe coniugi Bazzi dimoranti in Brusasco onde ottenere la adozione della loro cugina Angela Veronica Pollino del vivente Giovanni di Cavagnolo emanava il 3 luglio scorso, e previo l'esaurimento delle formalità prescritte dagli articoli 215 e 216 del Codice civile ital., il seguente decreto: Si fa luogo all'adozione. Manda pubblicarsi ed affiggersi copia dell'atto alla porta esterna della Corte, a quella della pretura di Brusasco, ed all'albo pretorio di Vestreno e Cavagnolo, ed inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto di Torino, e nel giornale uffiziale del Regno. Quali pubblicazioni ed affissioni vennero regolarmente eseguite li 24 e 27 stesso luglio e 19 andante agosto come dalle relazioni degli uscieri Giovanni Massano addetto alla pretura di Brusasco, Giuseppe Marchisio addetto alla Corte di appello di Torino, e Pagani Ambrogio addetto alla pretura di Bellano (Como).

Tanto si porta a cognizione del pubblico per ogni effetto che di diritto.

Torino, 24 agosto 1866.

AVV. DURANDI, proc. capo.

In adempimento del disposto dell'articolo 162 del vigente Codice di commercio si deduce a pubblica notizia quant'appresso:

Che con pubblico contratto del dì 16 marzo 1866 rogato Castellacci debitamente registrato a Castelfiorentino si costituì in Certaldo una Società anonima per stabilire in detto paese un Banco del popolo, nello scopo di rendere efficace il credito della gente laboriosa ed onesta, ed accrescere più specialmente l'industria ed il commercio nel comune di Certaldo.

Che detto atto con gli statuti ivi inserti venne approvato con decreto Reale de'29 aprile 1866.

Che detta Società è amministrata da un Consiglio di Direzione ed Amministrazione composto di un presidente, sei consiglieri ed un cassiere.

Che detta Società è rappresentata dal presidente *pro tempore* il quale è incaricato di firmare ogni atto della medesima ad eccezione delle azioni che saranno firmate dal presidente e da due consiglieri.

Che il capitale sociale resulta da una serie di dugento azioni, essendo ciascuna azione di lire cinquanta, delle quali ne sono state sottoscritte per n° 196, ed è stata sborsata la somma di lire seimila.

Che potranno essere emesse altre simili serie di dugento azioni quando sia stata esaurita l'antecedente, ed il Consiglio generale del Banco ed il superiore Governo abbiano approvata questa emissione.

Che le azioni sono nominative trasmissibili dopo gira e regolare intestazione sul registo della Società. La cessione dell'azione non sarà consentita se prima il cedente non abbia soddisfatto ogni suo debito col Banco.

Che le azioni sono indivisibili e la Società non conosce che un solo proprietario per un'azione.

Che la Società suddetta ebbe vita dal dì della stipulazione del surriferito contratto, e durerà per venti anni, salva la sua proroga od innovazione.

Certaldo, li 25 agosto 1866.

2308 Ser F. CASTELLACCI, di comm.

CORTE D'APPELLO DI CASALE

Citazione per pubblici proclami.

Sull'istanza delli signori avvocato Carlo fu Pietro Antonio Charvet e Marianna Prunotti vedova di Francesco Charvet, quale amministratrice dei minori di lei figli Giuseppe, Alberto, Carolina e Giuseppina, eredi questi beneficiati del detto di lei marito Francesco Charvet, domiciliati a Torino, ed i quali saranno rappresentati in giudicio dal sottoscritto loro procuratore per mandato, che verrà depositato, si autorizzò per decreto 4 agosto corrente la citazione per pubblici proclami dei seguenti individui:

Pasquarelli signor causidico Giuseppe curatore dell'assente Carlo Gualco d'Alessandria;

Gualco Vittoria moglie di Carlo Testa di Castelnuovo Bormida;

Gasparini Giuseppe qual legittimo amministratore del di lui figlio minore Antonio e già tutore dell'altra di lui figlia Giuseppa, ora maritata con Carlo Borgatta, residenti tutti in Capriata;

Gasparini Luigia, moglie di Salvator Marras carabiniere, già residente a Zubiena, circondario di Biella, ed ora in Biella;

Ferraris Trecate Giovanni di Alessandria;

Bonabella Felicita moglie del negoziante Carlo Oberti, d'Alessandria;

Figaroli di Groppello cav. Vittorio, di Alessandria, resosi testè defunto, e di cui sono eredi li di lui nipoti *ex fratre* conte Giulio e cav. Luigi fratelli Figaroli di Groppello, del vivente conte Giovanni, pure residenti in Alessandria;

Gualco Adelaide vedova di Pietro Grassano, dimorante in Castel Ceriolo d'Alessandria;

Gualco Catterina vedova di Carlo Domenico Burlandi, residente a Serravalle, ora defunta, superstiti ed eredi la di lei figlia Vittoria vedova Fracchia, di Alessandria, e le nipoti figlie dei due di lei figli premorti, Carolina Burlandi moglie dell'avvocato Alberto Ivaldi d'Asti, e Catterina Burlandi vedova Bajlo, di Serravalle Scrivia;

Badò Giacomo e Badò Carlo fratelli, d'Alessaddria, fu Carlo;

Badò Vittorio, di Cassolnovo, fu Carlo;

Badò Carlo, fu Luigi, d'Alessandria;

Conzani Paolo e Vittorio fratelli, di Alessandria;

Testone Bartolomeo, di Alessandria;

Testone don Giovanni cappellano a Fomarco (Piedi Mulera) e

Testone Teresa di Bannio fratello e sorella, fu Bernardino;

Cochinetti Giuseppe di Bannio;

Bagliano Domenico, d'Alessandria;

Milanese Gio. Battista fu Bartolomeo, di Castelletto Scazzoso;

Milanese Bartolomeo fu Domenico, di Castelletto Scazzoso;

Milanese Domenico fu Domenico, di Castelletto Scazzoso;

Milanese Enrichetta nubile e

Milanese Maria, Cristina nubile, sorelle, fu Domenico, di Castelletto Scazzoso;

Milanese Giuseppe Maria, pure di Castelletto Scazzoso;

Milanese Marianna fu Domenico, moglie di Luigi Ubertazzi, di Occimiano;

Levi Abram Samuel, d'Alessandria;

Mantelli Rosa vedova Beraudi, e

Mantelli Maria moglie di Giacomo Borriglione, sorelle, di Alessandria;

Per comparire nanti l'ecc.ma Corte d'appello di Casale, onde vedersi, in riparazione del capo 3° relativo all'ipoteca e del capo delle spese della sentenza del tribunale di Alessandria, 1° settembre 1857, emanata nel relativo giudicio vertito fra le parti suddette, dichiarare:

1° Competere agli eredi Charvet per la consecuzione dei loro crediti tutti proposti in causa e portati dal 2° capo della sentenza stessa e dagli istrumenti 16 dicembre 1822, 7 agosto 1823, 1° maggio 1824, 4 marzo 1828 ragione d'ipoteca sui beni tutti del Castello dei Gualchi, a datare dall' istromento 4 marzo 1828 colle spese.

2° Competere anzi altresì agli eredi Charvet ipoteca generale pel credito di lire 20 mila emergente dall'atto 16 dicembre 1822 ed ipoteca speciale pel credito di lire 24 mila emergente dall'istr.° 10 maggio 1824, e speciale sui beni del castello dall'epoca in cui entrarono nel dominio di Pietro Gualco, e così alla data 10 maggio 1824 colle spese.

Il tutto cogli interessi ed accessorii da accertarsi e liquidarsi all'epoca dell'esercizio delle ipoteche stesse.

3° Dovere le spese del giudicio porsi a carico dell'eredità Gualco e dei terzi possessori opponenti.

Segue copia del decreto suddetto.

La Corte d'appello di Casale

Udita la relazione fatta dal signor consigliere delegato dell'avanti steso ricorso e conclusioni relative dell'ufficio del signor procuratore generale;

Visto l'articolo centoquarantasei del Codice di procedura civile;

Autorizza la citazione per pubblici proclami degli individui menzionati nell'avanti steso ricorso mediante inserzione di copia di questo decreto nel giornale degli annunzi giudiziarii del distretto di questa Corte e nel *Giornale Ufficiale del Regno*, e mediante pure la personale intimazione alli Vittoria Gualco moglie di Carlo Testa da Castelnuovo Bormida, Antonio Gasparini minore in persona del padre suo Giuseppe Antonio Gasparini da Capriata, e Testone Teresa, di Bannio, fissando per comparire il termine di giorni trenta, quanto a questi dall'intimazione, e quanto agli altri dall'ultima inserzione nei giornali.

Casale, 4 agosto 1866.

Segnati: ASINARI.
Sott. GORLA, vice-canc.

Il proc. capo esercente in Casale.
2307 EVASIO GRIGO

ACCETTAZIONE D'EREDITÀ

CON BENEFICIO D'INVENTARIO.

In conformità del disposto dell'articolo 955 primo capoverso del Codice civile italiano, il sottoscritto cancelliere della pretura mandamentale di Santa Vittoria in Matenano rende di pubblica notizia per tutti gli effetti che di ragione, che i signori Marino e Pietro Marini a mezzo del loro procuratore speciale sig. Claudio Feliciani in forza di procura del giorno 11 agosto 1866, rogito signor Moschini notaro archivista in Macerata, accettarono con benefizio di legge e d'inventario nel dì 16 detto mese di agosto la eredità relitta dal fu Marini Orazio di Monte Elpare, mandamento di Santa Vittoria in Matenano suddetta con suo testamento del giorno 3 marzo per gli atti del notaro sig. Primo Teutoni di Santa Vittoria ridetta registrata a Ripatransone li 2 aprile 1866 n° 175, f. 136, reg. 3 pubblici. Ricevitore G. Felici.

Santa Vittoria in Matenano, il 25 agosto 1866.

Il cancelliere
2315 LUIGI DOMENICHETTI.